

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2412

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ALBARELLO, BERTOLDI, AMBROSINI, ANGELINO PAOLO, RICCA, CERAVOLO DOMENICO, CONCAS, LUCCHI**

Presentata il 22 luglio 1960

Tutela delle denominazioni di origine dei vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 1875 presentata al Senato della Repubblica dal Governo ancora nel lontano 1951 non venne mai approvata e nemmeno discussa perché le categorie vinicole interessate interpellate sul contenuto della proposta stessa non riuscirono mai a trovare un ragionevole componimento tra le svariate esigenze e rivendicazioni di natura locale e particolaristica e quindi un onesto compromesso che permettesse la promulgazione di alcune norme legislative atte a porre finalmente ordine in un settore dove, purtroppo, ancor oggi, regnano sovrani la confusione e l'arbitrio.

Col passar del tempo, di fronte ai sempre più perfezionati sistemi di frode e di sofisticazione, il problema è divenuto ancor più scottante, specie in presenza di misure legislative molto appropriate e rigide prese da altri Paesi, che si trovano in concorrenza con noi sui mercati europei ed internazionali, a tutela della genuinità e del buon nome dei loro vini classici più conosciuti.

Da ogni parte si invoca anche nel nostro Paese una legge seria, chiara, semplice che metta ordine nella materia e salvaguardi la più sicura fonte di reddito di molte popolazioni della collina, una delle caratteristiche più conosciute di alcune zone del nostro Paese ammirate dai visitatori stranieri non solo per le bellezze naturali o per le memorie storiche, ma anche per la forza la delicatezza la schiettezza dei loro vini classici.

I maggiori studiosi di enologia, esistenti in Italia, ribadiscono si può dire, ogni giorno, in numerose pubblicazioni, la convenienza di interdire decisamente l'impiego di vitigni di nessun pregio intrinseco, di scoraggiare la diffusione della coltivazione della vite nelle zone di pianura, di salvaguardare le piantagioni e il reddito nelle collinari tipiche ed è quindi intendimento dei proponenti di rispondere positivamente a queste autorevoli sollecitazioni e di consegnare con la legge generale di tutela anche un notevole risultato sociale, quello, cioè di difendere le popolazioni della collina italiana da secoli dedite alla coltivazione della vite.

La proposta governativa del 1951, se le nostre informazioni sono esatte, venne stilata da un insigne studioso della vite e del vino e quella relazione ci trova ancor oggi in gran parte consenzienti e così pure degno di ogni lode fu lo sforzo di dare sistemazione organica e definitiva a tutta la materia anche nei suoi aspetti marginali con la articolazione molto diligente e ingegnosa di una serie di norme indubbiamente molto ben studiate. In qualche caso però la tendenza a voler regolamentare tutto si volge a scapito della chiarezza e della praticità delle norme in parola.

Pare, ai proponenti, in primo luogo, che in un punto sostanziale almeno sia necessario fugare ogni possibilità di oscurità e giungere ad una formulazione la più chiara e semplice possibile. È necessario abbandonare l'idea di difendere i vini di provenienza per limitarsi

a tutelare la denominazione di origine. Delle due l'una. O si difende la denominazione originaria dei vini o si introduce il concetto ambiguo di provenienza che pur essendo usato con altro significato può ingenerare il sospetto che si vogliano difendere anche quei vini tagliati, manipolati, truccati che pur essendo prodotti nelle case vinicole poste nelle zone tipiche lo sono con mosti e vini che provengono da località qualche volta vicine, ma, il più delle volte, lontanissime dalla zona il cui nome viene poi messo sfacciatamente sulle etichette. Ognun sa che i risultati normali di simile procedimento sono quelli di lasciare

invenduto il vino genuino dei contadini diretti coltivatori e di scoraggiare la fiducia del consumatore che non è più sicuro di gustare un prodotto garantito dal marchio di origine.

I proponenti hanno inteso anche migliorare il testo governativo concedendo maggiore rappresentanza nelle varie Commissioni di controllo previste dalla legge ai lavoratori dipendenti dalle aziende vinicole e introducendo il criterio altresì di rappresentanza delle cantine sociali e dei comuni.

Data l'urgenza del problema, i proponenti, confidano in una rapida e proficua discussione preludio ad una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ART. 1.

Per denominazione di origine dei vini si intendono, ai fini dell'applicazione della presente legge, le denominazioni che contengono un riferimento geografico al luogo di produzione e che, per la notorietà assunta, sono divenute causa determinante delle vendite dei prodotti che designano.

ART. 2.

L'uso delle denominazioni di origine è riservato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ai vini che soddisfino alle condizioni ed abbiano i requisiti indicati nei disciplinari di produzione.

La riserva della denominazione di origine di un vino e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione sono disposti con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

La riserva non è consentita per le denominazioni di origine di vini ottenuti da vitigni ibridi produttori diretti.

CAPO II.

DEL CONTROLLO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DI PROVENIENZA DEI VINI.

SEZIONE I.

*Del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine e di
provenienza dei vini.*

ART. 3.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini. Esso è composto:

del Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura che lo presiede;

di tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Capo della divisione del Ministero stesso alla quale sono attribuiti i servizi della viticoltura;

di quattro funzionari del Ministero dell'industria e commercio;

di un rappresentante del Ministero del commercio estero;

di tre rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

di tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria vinicola.

di un rappresentante scelto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti vinicoli;

di un rappresentante scelto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

di due rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

del direttore della Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano;

del direttore della stazione enologica sperimentale di Asti;

di tre esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia, di cui due almeno nominati dalle cantine sociali delle zone del vino tipico.

ART. 4.

Il Comitato di cui al precedente articolo adempie ai seguenti compiti:

a) esamina le domande per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e ne propone l'accoglimento o meno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) formula e propone al predetto Ministero i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine riservata;

c) segue l'attività dei Consorzi incaricati della vigilanza sul regolare uso delle denominazioni di origine riservate dei vini;

d) esercita, su richiesta delle parti ed a mezzo di collegi composti di membri eletti nel proprio seno, funzioni di arbitrato in contestazioni riguardanti le denominazioni di origine dei vini;

e) collabora, con gli uffici e gli organi statali competenti, per la repressione delle frodi in materia di vini a denominazione riservata di origine.

f) collabora, in genere, con gli Uffici ed Enti intessati per la difesa e la valorizzazione, all'interno e all'estero, della produzione dei vini a denominazione riservata di origine.

g) promuove ed attua iniziative nell'interesse della produzione vinicola posta in commercio con denominazioni riservate di origine.

Il Comitato attende inoltre a tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Le norme di funzionamento del Comitato saranno stabilite con il regolamento per l'applicazione della presente legge.

SEZIONE II.

Riserva delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini

ART. 5.

La riserva di una determinata denominazione di origine deve essere chiesta da almeno cinque produttori di notoria importanza che da oltre un ventennio effettuino la produzione del vino cui la denominazione stessa si riferisce, oppure da una Cantina Sociale o su iniziativa della maggioranza dei comuni della zona interessata.

La domanda, indirizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve essere trasmessa per il tramite del Comitato nazionale di cui al precedente articolo 3.

La domanda deve essere corredata dalla cartina topografica della zona di produzione su scala non inferiore all'1 per 25.000.

ART. 6.

Il Comitato dopo aver esperite le indagini che ritiene opportune per accertare la sussistenza dei fatti su cui si fonda la richiesta di riserva della denominazione, trasmette la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste esprimendo il proprio avviso sull'opportunità o meno che essa venga presa in considerazione.

Qualora il Ministero ritenga di dar seguito alla domanda invita il richiedente a provvedere a proprie spese, alla pubblicazione, per estratto, della medesima sul foglio degli annunci legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino, e, per intero, su due giornali vinicoli o di interesse agrario.

Il Ministero dà comunicazione della avvenuta richiesta di riserva della denominazione di origine o di provenienza sulla « *Gazzetta Ufficiale* » della Repubblica nella quale verrà fatta menzione che nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per tramite del Comitato nazionale, le proprie osservazioni.

ART. 7.

Scaduto il termine di sessanta giorni di cui al precedente articolo il Comitato nazionale, presa cognizione delle osservazioni formulate, propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'accoglimento o il rigetto della domanda presentata. In caso di parere favorevole propone altresì al predetto Ministero, tenuto conto degli usi locali in relazione ai quali si è affermata la rinomanza del vino, il disciplinare di produzione nel quale debbono essere indicati, la zona di produzione, i requisiti e le caratteristiche del vino avente la denominazione di cui si è richiesta la tutela nonché il metodo di produzione ove esso costituisca uno dei requisiti anzidetti.

ART. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria e del commercio può affidare ad un consorzio costituito fra i produttori di un vino con denominazione riservata l'incarico di invigilare sul regolare uso della denominazione stessa ai sensi della presente legge, da parte di tutti i produttori siano o meno consorziati. Detta vigilanza può essere affidata anche ad un consorzio di Comuni.

Per ogni denominazione riservata non può essere incaricato dalla vigilanza che un solo Consorzio.

ART. 9.

L'incarico di cui al precedente articolo viene conferito su domanda del Consorzio interessato a condizione che esso dia affidamento di operare efficacemente ed imparzialmente nell'interesse di tutti i produttori e consumatori del vino a denominazione riservata.

La domanda, corredata dello statuto del Consorzio, deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Comitato nazionale di cui la precedente articolo 3.

Il Ministero sentito il predetto Comitato, invita il Consorzio a pubblicare, a proprie spese, la domanda e lo statuto sul foglio degli annunci legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino con denominazione riservata di origine.

Entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione chiunque ritenga che il conferimento dell'incarico sia lesivo dei suoi legittimi interessi può comunicare, tramite il Co-

mitato nazionale, le proprie osservazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Scaduto tale termine il Ministero prende cognizione delle osservazioni formulate e sentito il Comitato nazionale, adotta, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio, le decisioni di competenza.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può subordinare il conferimento dell'incarico della vigilanza sul regolare uso di una denominazione riservata di origine di un vino all'introduzione di modifiche nello statuto del Consorzio.

Il decreto interministeriale di conferimento dell'incarico viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 10.

Tutti i produttori di vino con denominazione riservata di origine hanno diritto di far parte del Consorzio incaricato della vigilanza sul regolare uso della denominazione medesima.

ART. 11.

Chi abbia riportato condanne per il reato di cui all'articolo 19 della presente legge o sia recidivo in quello previsto dal successivo articolo 20 non può ricoprire la carica di Presidente, amministratore o liquidatore dei Consorzi ai quali sia stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Il verificarsi dell'ipotesi del comma precedente comporta l'immediata decadenza dello amministratore in carica.

ART. 12.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi ai quali è stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 8 può essere sciolto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste quando richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o statutarie, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o di altre circostanze determini l'irregolare funzionamento dell'Ente con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ad esso demandato.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario straordinario il quale provvede, entro sei mesi dal conferimento dell'incarico a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

CAPO III.

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE O DI PROVENIENZA DEI VINI. — AMMINISTRAZIONE DEI FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE O DI PROVENIENZA DEI VINI

ART. 13.

Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2 è fatto divieto a chiunque di usare la denominazione riservata di origine per designare i vini, destinati alla vendita o comunque offerti al consumo, che non abbiano i requisiti e non soddisfino alle condizioni indicate nel relativo disciplinare di produzione approvato. Per tali vini è fatto altresì divieto di fare riferimento anche indiretto ad una denominazione riservata usando sulle etichette, sui recipienti, sugli imballaggi, sui documenti di vendita, di spedizione e di trasporto e in qualsiasi mezzo pubblicitario, indicazioni, illustrazioni o segni atti a creare confusione fra i vini senza denominazione di origine o con denominazioni di origine non riservate e vini a denominazione riservata di origine.

È anche inibito al produttore o commerciante di usare le denominazioni di origine controllate premettendo le parole « tipo », « gusto », « uso », « sistema » e simili e di impiegare maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni della denominazione riservata.

La denominazione riservata di origine non può essere usata come ragione sociale o nome di una ditta vinicola.

ART. 14.

I vini con denominazione riservata di origine devono essere immessi al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno da rilasciarsi dal Comitato nazionale o dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione, nonché etichette nelle quali oltre alla denominazione di origine o del vino deve essere indicato il nome e l'indirizzo del produttore o del commerciante e la capacità dei recipienti.

ART. 15.

La misura unitaria dell'importo da versare all'atto del ritiro del contrassegno è stabilita con decreto del Capo dello Stato su

proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle spese di funzionamento del Comitato nazionale ed a quelle inerenti all'assolvimento dell'incarico affidato ai Consorzi in applicazione dell'articolo 8 della presente legge. Tale misura non potrà superare in ogni caso l'importo di lire 2 a litro.

Con decreto emanato ai sensi del precedente comma viene fissata anche la percentuale da devolvere a favore del Comitato nazionale nel caso in cui il rilascio del contrassegno venga effettuato dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione riservata di origine. Le somme rimaste a disposizione del Consorzio devono da queste essere utilizzate esclusivamente per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza di cui all'articolo 8.

ART. 16.

Le somme di spettanza del Comitato nazionale a norma degli articoli 14 e 15 affluiscono ad un fondo amministrato da una Commissione di sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti, fra i propri componenti, dal Comitato nazionale.

A tale fondo fanno carico le spese per il funzionamento del Comitato nazionale e tutte quelle necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti all'articolo 4.

ART. 17.

La vigilanza e il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono esercitati da un collegio di revisori composto di tre membri, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio. La costituzione del collegio è fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni in quanto applicabili.

ART. 18.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario la Commissione di cui all'articolo 17 trasmette, per tramite del Comitato nazionale, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio il rendiconto della gestione corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

CAPO IV.

SANZIONI.

ART. 19.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione vini con denominazioni riservate di origine che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 1.000.000.

Se la trasgressione sarà superiore alla quantità di 50 ettolitri la multa potrà essere elevata fino a 10 milioni.

Se il fatto è compiuto dal produttore del vino oggetto della trasgressione le pene sono aumentate fino a un terzo.

ART. 20.

Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 13 ed a quelle dell'articolo 14 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 150.000.

ART. 21.

In caso di condanna inflitta in applicazione dei precedenti articoli 19 e 20 è sempre ordinata, per estratto, la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali maggiormente diffusi nella provincia o nelle provincie in cui ricade il territorio di produzione, di cui uno quotidiano e uno di interesse vinicolo ed agrario.

ART. 22.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

ART. 23.

A richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia o degli agenti delle imposte di consumo, chiunque produca, venda o faccia comunque commercio di vini con denominazione riservata di origine è tenuto a fornire campioni dei predetti vini, ovunque essi si trovino.

La stessa facoltà di prelevare campioni spetta agli agenti giurati del Comitato nazionale di cui all'articolo 3 e dei Consorzi previsti nell'articolo 8 nonché ai funzionari

ed agenti delegati dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio.

I campioni vengono pagati a prezzo di mercato.

Per le modalità di prelevamento di detti campioni e per le eventuali analisi di essi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute in materia negli articoli 41 e seguenti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e relativo regolamento.

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 24.

Le norme di esecuzione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per l'industria e commercio.

ART. 25.

Fino a quando non venga provveduto alla riserva di denominazione, a norma della presente legge, restano in vigore per il marsala e per il passito di Pantelleria le disposizioni contenute nelle leggi 4 novembre 1950, numero 1069 e 1068.

ART. 26.

È autorizzata la spesa di lire 20 milioni per il primo funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Il relativo stanziamento sarà iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 27.

Sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo III della legge 10 giugno 1937, n. 1266.